

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 (BUR n. 26/1975)

**CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE,
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE.**

Art. 1

La Giunta regionale é autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'Ente Regione.

1 bis. Rientrano, altresì, tra gli interventi di cui al primo comma, gli allestimenti per l'attività culturale, compresi gli impianti, gli arredamenti e le attrezzature varie, purché siano complementari funzionalmente agli interventi di cui al primo comma. ⁽¹⁾

In caso di organizzazione diretta, la Giunta regionale approva il preventivo globale di spesa, specificando altresì l'ammontare dell'anticipazione da corrispondere al funzionario autorizzato al maneggio del denaro liquido per le spese urgenti, operando sulle partite di giro.

La liquidazione della spesa é disposta con decreto del dirigente del servizio, secondo le modalità di cui all'[art. 58](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. ⁽²⁾

In caso di contributo, l'ammontare dello stesso e i criteri di erogazione sono determinati dalla Giunta regionale. ⁽³⁾

Art. 2

omissis ⁽⁴⁾

Art. 3

omissis ⁽⁵⁾

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

- 1 () Comma inserito da comma 1 art. 10 della legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4.
- 2 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 3 () Articolo prima sostituito dall'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 e poi così modificato dall'art. 27 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, che ha sostituito il secondo comma.
- 4 () Articolo prima sostituito dall'art. 2 legge regionale 9 dicembre 1976, n. 43 poi sostanzialmente abrogato dall'art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 che ha sostituito con il solo art. 1 gli originari artt. 1 e 2.
- 5 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.